

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018
142/2018/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1011^a riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e lett. d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 22, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 111);

- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il “Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all’ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento” (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 813/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 813/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 177/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 182/2017/S/eel (di seguito: deliberazione 182/2017/S/eel).

FATTO:

1. Con note 21 e 22 giugno 2016 (prott. Autorità 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016), Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna) ha comunicato, all’Autorità, un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie (prot. Autorità 28088 del 5 ottobre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della società non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione

- 111), tuttavia, senza conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima società. Pertanto, con deliberazione 813/2016/E/eel, l'Autorità ha:
- i) archiviato, in ragione della mancanza di vantaggi economici, il procedimento avviato nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A con la deliberazione 342/2016/E/eel;
 - ii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111 e/o per l'integrazione delle fattispecie di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (di seguito: regolamento REMIT).
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità, con deliberazione 182/2017/S/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111. L'illegittimità delle condotte contestate risulta:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: è emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto al programma di immissione delle unità di produzione non abilitate (che sono state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della società, superiore alle *performance* del settore, ovvero l'80% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonti eolica, il 30% per le unità di produzioni non rilevanti alimentate da fonti programmabili e il 30% per quelle non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (soglia "di riferimento" in mancanza di informazioni sulla composizione delle fonti che costituiscono il parco di queste ultime unità di produzione);
 - ii) della sistematicità: tali condotte si sono protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e gennaio 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata deliberazione 182/2017/S/eel.
5. La deliberazione 182/2017/S/eel ha, invece, escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'articolo 5 del regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano avere alterato i prezzi di mercato.
6. Nel corso dell'istruttoria la società non ha presentato documentazione difensiva.
7. Avverso la predetta deliberazione di avvio del presente procedimento, la società ha proposto ricorso al TAR per la Lombardia, senza proporre domanda cautelare. La società risulta avere presentato, in data 6 febbraio 2017 (11/2017), domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F. presso il Tribunale di Milano.
8. Con nota 21 dicembre 2017 (prot. Autorità 41577), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. Per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è essenziale l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (bilanciamento). Terna deve garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi e poiché non dispone – in ragione della separazione tra attività di rete e di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Per minimizzare i volumi di bilanciamento tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nelle loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, deliberazione 111). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino *“le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”*. La *“definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente”* del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
10. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante, è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 44, della deliberazione 111, a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico (e quindi della totalità della clientela finale).
11. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione particolare dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità *“significativi e reiterati scostamenti”* (articolo 14, comma 7, deliberazione 111).
12. Da un'analisi della *performance* di programmazione degli utenti del dispacciamento in immissione nel periodo gennaio 2015 – novembre 2016, è

emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:

- a) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
- b) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%;
- c) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
- d) unità di produzione *non* rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.

13. Pertanto, ai fini della valutazione della diligenza dell'attività di programmazione posta in essere dal singolo utente del dispacciamento, l'Autorità ha dato facoltà agli operatori di comunicare, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'effettiva composizione in termini di fonti primarie del loro portafoglio.
14. Come esposto in fatto, la società risulta avere riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alle *performance* di settore rilevanti per le unità di produzione in suo possesso. Per quanto riguarda le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, la società non si è avvalsa della facoltà – concessa dalla deliberazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio (punto 5) – di comunicare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le fonti del proprio parco relativo alle predette unità. Pertanto, come indicato dalla deliberazione di avvio, la valutazione in termini di diligenza è stata effettuata tenendo in considerazione la *performance* del 30%.
15. Segnatamente, le contestazioni della deliberazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio riguardano le seguenti tipologie di unità di produzione, zone di mercato e periodi:
- Eolico Rilevante: Zona Nord da gennaio 2015 a settembre 2015;
 - Unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: Zona Nord da gennaio 2015 a dicembre 2015; Zona Centro Nord da gennaio 2015 a gennaio 2016;
 - Unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: zone Nord e Centro Sud da gennaio 2015 a gennaio 2016.
- In particolare, nella Zona Centro Nord la società ha presentato programmi sistematicamente diversi da zero e con volumi significativi – quasi sempre oltre 1 GWh su base mensile – a fronte di un'immissione effettiva nulla.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

17. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
18. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Infatti, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono

sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi al principio di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

La condotta contestata ha riguardato le seguenti tipologie di unità di produzione, zone di mercato e periodi:

- Eolico Rilevante: Zona Nord da gennaio 2015 a settembre 2015;
- Unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili:
 - i. Zona Nord da gennaio 2015 a dicembre 2015;
 - ii. Zona Centro Nord da gennaio 2015 a gennaio 2016;
- Unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili:
 - i. zone Nord e Centro Sud da gennaio 2015 a gennaio 2016.

Gli sbilanciamenti registrati risultano di gran lunga superiori alle *performance* del settore. Rileva, comunque, la circostanza che la società – a differenza della gran parte dei destinatari della deliberazione 342/2016/E/eel – non ha conseguito vantaggi economici dalla condotta contestata.

19. Sotto il profilo *dell'opera svolta* dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
20. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
21. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, dall'ultimo bilancio disponibile, il fatturato conseguito nell'anno 2015 dalla società è pari a euro 175.092.011. La società risulta avere presentato, in data 6 febbraio 2017 (11/2017), la domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F. presso il Tribunale di Milano. In data 13 ottobre 2017, è stato emesso dal Tribunale di Milano il decreto di ammissione della società alla procedura concordataria.
22. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 20.000 (ventimila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di produzione non abilitate indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111;
2. di irrogare, all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 20.000 (ventimila/00);
3. di prevedere l'insinuazione alla procedura concordataria del credito di cui al punto 2;

4. di notificare il presente provvedimento all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, in persona del suo amministratore unico e rappresentante dell'impresa e ai commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Milano in relazione alla procedura di concordato preventivo alla quale è stata ammessa la società, tutti indicati nel citato Allegato A, unitamente ai relativi indirizzi pec e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni